



# COMUNE DI OLIENA



## Provincia di Nuoro UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Numero 47 del 21/11/2020

Prot. 13587

Oggetto: SPECIFICAZIONI DELL' ORDINANZA NUMERO 45 DEL 14/11/2020 PROT. 13352 MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

### IL SINDACO

(Autorità sanitaria locale)

Richiamata la propria ordinanza n. 45 del 14/11/2020 con la quale sono state adottate idonee misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", comprendenti fra le altre le seguenti previsioni:

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentito per la sola ristorazione il servizio di asporto e la consegna a domicilio fino alle ore 22:00, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- sono sospese le attività di estetisti, parrucchieri, orologeria/oreficeria, fioristi al dettaglio, commercio di abbigliamento e calzature;
- le attività che continuano ad essere aperte al pubblico (ad esempio negozi di generi alimentari, uffici bancari, uffici postali, edicole, centri servizi, agenzie assicurative, tabacchini, ferramenta, lavanderie, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie, attività artigianali ecc.) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati ed è vietata la vendita ambulante;

Ritenuto necessario specificare della suddetta Ordinanza le attività economiche che sono consentite e quelle sospese;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Per le motivazioni espresse,

### ORDINA

- di specificare per l'Ordinanza n. 45 del 14/11/ 2020 avente ad oggetto "Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" nella parte richiamata, le attività che sono consentite e quelle sospese così come successivamente indicate:

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918

Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: [www.comune.olienu.it](http://www.comune.olienu.it)

**Sono sospese le seguenti attività:**

- Bar
- Ristoranti
- Alberghi
- B&b
- Agriturismo
- Pub
- Gelaterie
- Pasticcerie
- Estetisti
- Parrucchieri
- Orologerie/oreficeria
- Fiorai
- Commercio abbigliamento e calzature
- Mercati e vendita ambulante
- Distributori automatici di alimenti e bevande
- Autolavaggi

**Restano invece Consentite:**

- Negozi generi alimentari
- Negozi di abbigliamento per bambini
- Edicole
- Tabacchi
- Ferramenta
- Lavanderie
- Uffici Bancari e Postali
- Centri servizi
- Agenzie Assicurative
- Rivendita mangimi
- Rivendita Bombole
- Rivendita legname
- Negozi di riparazione informatica o vendita elettrodomestici
- Farmacie e Parafarmacie
- Negozi di cosmetici e profumerie
- Frantoi
- Meccanici
- Ottici
- Tutto ciò che concerne l'edilizia

-Il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione sino al 29 Novembre 2020, salvo ulteriore proroga espressa;

- La presente Ordinanza, per il tempo di validità, verrà resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e verrà notificata agli stessi soggetti individuati nell'ordinanza n. 45 del 14/11/ 2020 costituente oggetto di modifica;

Informa i soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus che saranno puniti con le sanzioni previsti dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa;

Informa che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Oliena, 21 novembre 2020

**IL SINDACO**

Congiu Sebastiano Antioco